



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2091

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 283 del 10-09-2015

(n. 1356 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: Servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della TOSAP, della TARSUG, nonché di gestione degli affitti e canoni per l'uso di spazi mercatali - Subentro società Mazal Global.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTO**, ancora, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30.07.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**RAMMENTATO** che con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 29.06.2019, è stata indetta una gara per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera (TARSUG), nonché di affitti e canoni per l'uso di spazi, banchi e box del mercato coperto comunale;

**RICORDATO**, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 33 del 27.01.2010, all'esito della predetta procedura di gara, il servizio in discorso è stato definitivamente aggiudicato alla ditta AIPA spa di Milano;

**OSSERVATO** che in data 22 gennaio 2015 tra la predetta società AIPA spa e la società Gruppo KGS spa di Pesaro è stato stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con il quale la prima società ha affittato alla seconda il ramo d'azienda relativo alle attività di gestione dei parcheggi, nonché di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dei tributi e di altre entrate di pertinenza degli Enti Locali per la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, salva la possibilità di proroga da pattuire tra le parti;

**RILEVATO** che l'art. 2.6 del predetto contratto consente alla società KGS S.p.A. di trasferire la titolarità del contratto medesimo ad una società controllata dalla stessa, la quale acquisirà tutti gli obblighi derivanti dal contratto in discorso: in applicazione di tale clausola, in data 25 maggio 2015 tra le società AIPA spa, Gruppo KGS Srl e Mazal Global Solution srl, società posseduta al 95% da Gruppo KGS Srl, è stato siglato atto di cessione del succitato contratto di affitto di ramo d'azienda, con il quale la società KGS S.p.A. ha indicato quale titolare del medesimo contratto di affitto la società Mazal Global Solutions Srl., la quale, con la predetta cessione, ha assunto tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dallo stesso contratto;

**RICORDATO** che con nota del 14.07.2015 a firma della società A.I.P.A. S.p.A. e della società Mazal Global Solutions S.r.l., al prot. dell'Ente n. 19728 del 17.07.2015 è stato comunicato ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 12.04.2006 nr. 163, il subentro, con decorrenza 1° luglio 2015, della società Mazal Global Solutions Srl nell'affidamento delle attività fino a tale data affidate in concessione ad AIPA;

**RAMMENTATE**, a tale riguardo, le disposizioni recate dal comma 1 del citato art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, disciplinante le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, a mente del quale le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal medesimo d.lgs. n. 163;

**RAMMENTATO**, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 116 stabilisce che nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

**OSSERVATO** che le disposizioni di cui al citato art. 116 trovano applicazione anche in relazione alle fattispecie della cessione di ramo di azienda e di affitto di azienda, in considerazione della "ratio" sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di sistematicità del quadro normativo di riferimento, considerata l'espressione menzione di tali fattispecie nell'art. 51 del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (Parere AVCP n. 35, 06 novembre 2008, Art. 2558 c.c.);

**PRESO ATTO CHE** i requisiti di carattere soggettivo sono ampiamente dimostrati nella seguente documentazione fornita all'Amministrazione comunale;

1. copia dell'atto di affitto del ramo di azienda in favore di Gruppo KGS spa;
2. copia dell'atto di subentro nella titolarità del contratto di affitto di ramo di azienda in favore di Mazal Global Solutions srl;
3. dichiarazione prevista dal DPCM 11 maggio 1991, nr. 187;
4. copia visura della CCIAA;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, da parte dell'Amministratore unico;
6. copia dell'atto di iscrizione all'albo ministeriale previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
7. certificazione di qualità;

**RILEVATO**, per quanto riguarda i requisiti di carattere oggettivo, che anche in relazione ai contratti di concessione di pubblici servizi vale il principio generale in forza del quale "la concessione di un'Azienda, o di un suo ramo, comporta il subentro del concessionario anche nella generalità dei rapporti contrattuali attivi e passivi facenti capo al cedente, determinando, ai sensi dell'art.2558 del C.C., una successione dei contratti stipulati per l'esercizio dell'Azienda stessa non avendo carattere personale" (Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 495 del 03.02.2015);

**OSSERVATO**, inoltre, che l'affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, consente all'affittuario, per ciò stesso, di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito, per cui i requisiti di carattere oggettivo (capacità tecnico-professionali) posseduti dalla società A.I.P.A. Spa si intendono transati alla società Mazal Global Solutions Srl.;

**VISTA** la legge nr. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di “Normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni e successive modifiche ed integrazioni”;

**CONSIDERATO CHE** il soggetto subentrante, come in precedenza evidenziato, ha provveduto, nei confronti della stazione appaltante, alle comunicazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991, nr. 187, nonché ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice (art.116, comma 1);

**VISTO CHE**, come indicato nella comunicazione del 14.07.2015, la società Mazal Global Solutions Srl ha ottenuto in data 12.06.2015 l’iscrizione al nr. 184 dell’Albo Ministeriale previsto dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla presa d’atto del contratto di affitto del ramo di Azienda di che trattasi e del subentro della Società Mazal Global Solutions Srl di Milano ad AIPA spa nell’affidamento in concessione delle predette attività, agli effetti di quanto disciplinato dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e dalla normativa di riferimento in materia in vigore, con decorrenza a tutti gli effetti dal 1°luglio 2015;

**DATO ATTO**, altresì, che non sussistono condizioni di conflitto ai sensi del DPR 16.04.2013, nr. 62:

**VISTO** l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, che disciplina i poteri della dirigenza;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di prendere atto del contratto di affitto del ramo d’azienda relativo alla gestione di tutte le entrate degli Enti Locali, stipulato in data 22 gennaio 2015 tra le società AIPA spa e Gruppo KGS spa, con cui la prima società, concessionaria di questo Ente per la gestione delle entrate comunali in premessa richiamate, ha affittato le predette attività al predetto Gruppo KGS spa di Pesaro;
3. Di prendere altresì atto che con successivo atto di cessione di contratto di affitto di azienda in data 25 maggio 2015 la titolarità del contratto di cui al precedente punto 1 è stata trasferita alla società Mazal Global Solutions srl, società controllata dal predetto Gruppo KGS spa;
4. Di prendere atto, pertanto, che dal 1° luglio 2015 la società Mazal Global Solutions srl, come indicato nella comunicazione acquisita agli atti, risulta essere la società concessionaria del servizio di gestione delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, dalla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera ( TARSUG ), nonché di affitti e canoni per l’uso di spazi, banchi e box del mercato coperto comunale;
5. Di regolare, per conseguenza, il rapporto con la società di cui al precedente punto 3 secondo le disposizioni contrattuali in essere, relativamente ai servizi di cui al punto precedente, come risultanti dal contratto di affidamento in concessione dei servizi medesimi stipulato in data 31.03.2010 tra questo Ente e l’originario concessionario AIPA spa;
6. Di assoggettare la validità del presente atto al deposito delle previste fidejussioni per il periodo di affidamento;
7. Di trasmettere la presente determinazione alla nuova società subentrante per gli adempimenti di propria competenza.

**IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 10-09-2015